



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo
UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Prot. n. 1948

Ordinanza n. 10/2021

Oggetto: Sospensione temporanea della sosta dei veicoli nell'area parcheggio di Via Cairoli e nello slargo tra la Via Farini e la Via Castelfidardo per indagini con georadar per il giorno 8 febbraio 2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la richiesta del 2/2/2021 a firma dell'arch. Sardellini Tobia, generalizzato in atti, quale procuratore della ditta "Sardellini Costruzioni S.r.l." con sede a Macerata in Via Po' n. 52, pervenuta in pari data al n. 1726 del protocollo comunale e tendente ad ottenere il divieto temporaneo di sosta nell'area adibita a parcheggio della Via Cairoli e nello slargo tra la Via Farini e la Via Castelfidardo, dalle ore 13.00 alle ore 19.00 dell'8 febbraio 2021, per consentire, in sicurezza, lo svolgimento delle previste indagini con georadar nei detti luoghi, finalizzate alla locazione di una gru per lavori post sisma dell'immobile del Corso Italia ubicato al foglio 30 e particella 167;

Ritenuto necessario regolamentare, per la salvaguardia della pubblica incolumità, la sosta dei veicoli nelle zone interessate dalla detta verifica;

Sentite le indicazioni espresse, al riguardo, dall'Amministrazione Comunale;

Visto l'articolo 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii.;

Visto il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e ss.mm.ii.;

Richiamato la Legge 11 settembre 2020 n. 120;

Visti gli artt. 107 e 109 – comma 2° – del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

Richiamato il provvedimento sindacale n. 19 del 31/12/2020 inerente alla responsabilità del servizio di P.M.;

ORDINA

E' sospesa, temporaneamente, per i motivi esposti in premessa, la sosta dei veicoli nell'area adibita a parcheggio della Via Cairoli e nello slargo tra la Via Farini e la Via Castelfidardo, dalle ore 13.00 alle ore 19.00 del giorno 8 febbraio 2021 e, comunque, fino al termine della indagine.

I mezzi di soccorso, di emergenza e quelli delle forze dell'ordine in servizio, nonché i mezzi attinenti alla verifica suddetta, sono esentati da tali prescrizioni.

Tali divieti saranno indicati da apposita segnaletica mobile da apporsi a cura della ditta richiedente, cui la presente ordinanza viene comunicata.

Le prescrizioni della presente ordinanza si intendono tacitamente revocate qualora, per qualsiasi evenienza, la prevista verifica non abbia luogo.

Avverte

ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, contenente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al TAR di Ancona entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Dalla civica residenza, 5 febbraio 2021



Il Responsabile del Servizio di P.M.
dott.ssa Mariarita Verteschi